



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008142 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 20 LUG. 2011

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Ancona
Corso Stamira, 16
60122 ANCONA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 176/2011_Albo

In relazione al quesito formulato in data 20 maggio 2011 in tema di controllo sui carichi pendenti dell'iscritto, si osserva quanto segue.

Quella di richiedere l'autocertificazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non avere riportato condanne definitive è una prassi largamente in uso ogni volta che viene richiesto il requisito della buona condotta al fine dell'iscrizione in albi professionali, anche in considerazione del fatto che sono state da tempo abrogate le norme che attribuivano al sindaco la competenza a rilasciare il certificato di buona condotta.

Il sistema del certificato nazionale dei carichi pendenti (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) non è ancora operativo per cui effettivamente allo stato attuale non è possibile presso il singolo ufficio giudiziario conoscere tutte le pendenze riguardanti l'interessato sull'intero territorio nazionale.

La verifica della veridicità della dichiarazione resa dall'iscritto circa la inesistenza di carichi pendenti dovrebbe quindi passare necessariamente attraverso la richiesta del relativo certificato a tutte le procure. Si ritiene tuttavia che, poiché l'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 prevede l'obbligo per l'autorità giudiziaria di dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'iscritto, l'obbligo di verifica - in assenza di comunicazioni in tal senso da parte delle autorità preposte - possa ritenersi assolto con la richiesta del certificato dei carichi pendenti alla Procura del luogo di residenza. E' chiaro che verifiche presso le competenti procure diverse da quella di residenza dovranno essere effettuate tutte le volte che si dovesse avere notizia (dalla stampa o altrove) dell'assunzione della qualità di imputato da parte di un iscritto senza che vi sia stata comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Si coglie infine l'occasione di sottolineare che sotto il profilo della condotta irreprensibile non vengono in rilievo solo le questioni di rilevanza penale: più in generale, qualsiasi aspetto del comportamento del soggetto che possa incidere negativamente sul prestigio della professione è suscettibile di essere preso in considerazione in sede di valutazione della sussistenza (e della permanenza) del requisito della buona condotta.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

